

6. In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

7. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

8. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui al comma 4, lettera b):

a) qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta, nei termini di cui al comma 11, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

b) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAPE le trasmette alle altre amministrazioni coinvolte e procede ai sensi del comma 4, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.

9. Fuori dei casi di cui al comma 8, il SUAPE, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera c), la riunione della conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso il SUAPE convoca la seduta di regola entro i successivi trenta giorni.

10. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi a una ulteriore seduta, che si svolge entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata solo entro il termine di cui al comma 4, lettera b). All'esito dei lavori della conferenza, il SUAPE adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

11. La determinazione motivata di conclusione del procedimento è adottata entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza. La determinazione motivata di conclusione del procedimento indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico, ivi compresi quelli per i quali

la normativa specifica prevede un regime di autocertificazione, SCIA, comunicazione o altra modalità assimilabile.

12. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

13. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line del comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

14. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

15. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 14, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a centocinque nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento, il termine ordinario di sessanta giorni è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2.

16. La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi o emanazione della determinazione conclusiva del procedimento entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19.

17. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.

18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 38** Ultimazione dei lavori e agibilità.

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE una apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 32 e 33, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.

**Art. 39** Collaudo di impianti produttivi.

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e

sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.

2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 32 e 33.

8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

#### Art. 40 Deroghe ed esclusioni.

1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 31 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto è valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni.

2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

a) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;

b) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208,

209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale individua, nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4, gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui opera il coordinamento procedurale, ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;

b) le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica;

d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;

e) i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;

f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e le modifiche sostanziali degli stessi;

h) le concessioni, incluse quelle di spazio pubblico, solo qualora il loro rilascio sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica;

i) le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41 Attività consultiva.

1. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAPE, agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

3. Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.

**Art. 42 Oneri istruttori e tariffe.**

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.

2. È comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.

**Art. 43 Agenzie per le imprese.**

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 32 è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

**Art. 44 Ufficio regionale SUAPE.**

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente:

- a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
- c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese [www.sardegnaimprese.eu](http://www.sardegnaimprese.eu);
- f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.

2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

3. Al fine di garantire l'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione assicura l'attivazione di sportelli SUAPE nei comuni e comunque negli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale, ai fini della tutela dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

Art. 45 Sospensione dell'efficacia.

1. L'efficacia delle disposizioni del presente titolo è sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nell'articolo 29, comma 4, e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO II

Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali

### Capo I

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di ambiente e di edilizia

Art. 46 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per i quali i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;

b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;

c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

3. Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 47 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali.

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità telematica.

2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla

legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.

4. Con apposita deliberazione la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al comma 1.

Art. 48 Denuncia per le opere di conglomerato cementizio armato.

1. La denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta, attestante l'avvenuto deposito, avvengono secondo le modalità di cui al titolo I, parte II.

2. Sono depositate con le medesime modalità di cui al comma 1 anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il software regionale di gestione delle pratiche online.

4. L'Ufficio tecnico regionale accede all'archivio di cui al comma 3.

5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.

Art. 49 Autorizzazione per la cessione in proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.

1. Le cooperative a proprietà indivisa che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, tutti o parte degli alloggi realizzati.

2. La richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione anticipata, da parte dei soci interessati, del contributo aggiuntivo concesso.

3. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 38 è aggiunta la seguente:

"f bis) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivise;"

b) "f bis) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivise;"

4. La Giunta regionale approva le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Capo II

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di noleggio autobus con conducente

Art. 50 Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2005 (Autorizzazioni).

1. L'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Autorizzazioni)

1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano:

a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del comune in cui essa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. Il titolo abilitativo, acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE, comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 33.

4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218 del 2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.

6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).".

### Capo III

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di commercio

Art. 51 Attività esercitate in occasione di eventi temporanei.

1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:



- a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
- b) dei titolari di attività artigianali;
- c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.

Art. 52 Attività commerciali temporanee.

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e dalle altre disposizioni vigenti, e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

#### Capo IV

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

Art. 53 Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984 (Classificazione alberghi, attribuzione della denominazione "lusso" e abrogazioni).

1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"5. L'attribuzione della denominazione "lusso" è perfezionata secondo il procedimento di autocertificazione ad efficacia immediata, secondo quanto previsto dall'articolo 12.";

b) il comma 11 dell'articolo 7 e i commi 3, 4, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 sono abrogati;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Determinazione e pubblicità della classificazione)

1. La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il comune competente può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo, al termine previsto per la classificazione quinquennale, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipologia e livello di classificazione. Analoga procedura è seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.".

Art. 54 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998 (Classificazione e abolizione della tassa di concessione regionale).

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la

classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 della sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Classificazione)

1. Per la classificazione, revisione e declassificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 1984, e successive modifiche ed integrazioni.";

b) l'articolo 16 è abrogato.

Art. 55 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 (Registro esercenti professioni turistiche) e alla legge regionale n. 9 del 1999 (Turismo subacqueo).

1. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) è sostituito dal seguente: "10. L'iscrizione nel registro regionale non necessita di rinnovo. Al fine dell'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, la segreteria dei registri può richiedere l'esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata esibizione del certificato è equiparata all'esercizio abusivo della professione.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), è aggiunto il seguente: "4-bis. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali.".

Art. 56 Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2016 (Marina resort).

1. Le direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), riferite all'autorizzazione e classificazione, come strutture ricettive all'aria aperta, delle installazioni organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie unità, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, di concerto con l'Assessore competente in materia di semplificazione amministrativa in favore delle imprese.

Capo V

Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di pesca

Art. 57 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 24 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni), è sostituito dal seguente:

"4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.".

Capo VI

Energia. trasferimento di funzioni dagli enti locali alla regione

Art. 58 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Energia) e abrogazioni.

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:

"e bis) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche ed integrazioni."

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.

### TITOLO III

#### Disposizioni transitorie

##### Capo I

#### Disposizioni transitorie

Art. 59 Norma transitoria per gli enti locali.

1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

#### Allegato A

#### Leggi regionali espressamente abrogate

L.R. 5 ottobre 1949, n. 3

Proroga delle concessioni di terre incolte.

L.R. 7 dicembre 1949, n. 6

Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.

L.R. 12 dicembre 1949, n. 8

Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.

L.R. 30 dicembre 1949, n. 10

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.

L.R. 7 febbraio 1950, n. 4

Stanziamiento di un contributo annuo per la facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari.

L.R. 7 febbraio 1950, n. 5

Stanziamiento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio

presso l'Università di Cagliari.

L.R. 9 febbraio 1950, n. 7

Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari.

L.R. 21 febbraio 1950, n. 8

Spesa straordinaria di Lire 10.000.000 a favore di Bosa e di Laerru.

L.R. 9 marzo 1950, n. 12

Autorizzazione della spesa di Lire un miliardo e centosettanta milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti.

L.R. 19 giugno 1950, n. 14

Istituzione ed arredamento di scuole materne.

L.R. 20 giugno 1950, n. 15

Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.

L.R. 22 giugno 1950, n. 28

Modifiche all'organico dell'Assessorato alle finanze.

L.R. 23 giugno 1950, n. 29

Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia.

L.R. 27 giugno 1950, n. 31

Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura.

L.R. 27 giugno 1950, n. 32

Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza.

L.R. 27 luglio 1950, n. 38

Miglioramenti economici al personale della Regione nelle misure e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti.

L.R. 27 luglio 1950, n. 39

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione.

L.R. 28 luglio 1950, n. 41

Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

L.R. 9 agosto 1950, n. 44

Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola.

L.R. 26 ottobre 1950, n. 46

Contributi per opere di miglioramento fondiario.

L.R. 9 novembre 1950, n. 47

Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.

L.R. 14 novembre 1950, n. 58

Proroga del termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949. n. 8.

L.R. 15 novembre 1950, n. 60

Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949.

L.R. 22 novembre 1950, n. 62

Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.

L.R. 28 novembre 1950, n. 65

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia.

L.R. 5 dicembre 1950, n. 67

Anticipazione di cassa di Lire 200.000.000 alle Amministrazioni provinciali della Sardegna.

L.R. 20 dicembre 1950, n. 71

Istituzione di scuole popolari.

L.R. 21 dicembre 1950, n. 73

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1951.

L.R. 23 gennaio 1951. n. 3

Variazioni al bilancio regionale nel 1950 approvato con legge regionale 30 dicembre 1949. n. 10.

L.R. 9 febbraio 1951, n. 2

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto.

L.R. 21 marzo 1951, n. 4

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1951.

L.R. 18 maggio 1951, n. 10

Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.

L.R. 18 maggio 1951, n. 7

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

L.R. 18 maggio 1951, n. 8

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15.

L.R. 18 maggio 1951, n. 9

Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

L.R. 1°(gradi) agosto 1951, n. 13

Indennità di trasferta per gli amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali.

L.R. 2 agosto 1951, n. 14

Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.

L.R. 12 ottobre 1951, n. 15

Storno di complessivi trenta milioni dai capitoli 78. 80, 84 in favore del capitolo 82 del bilancio regionale preventivo 1951.

L.R. 16 ottobre 1951, n. 16

Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

L.R. 27 ottobre 1951, n. 17

Provvidenze a favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno del 1951.

L.R. 27 dicembre 1951, n. 19

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1952.

L.R. 1°(gradi) febbraio 1952, n. 8

Autorizzazione alla Costruzione di porti di IV classe.

LR. 5 febbraio 1952, n. 3

Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere.

L.R. 7 febbraio 1952, n. 4

Mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

L.R. 8 febbraio 1952, n. 1

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17.

L.R. 21 febbraio 1952, n. 6

Variazioni al bilancio regionale nel 1951, approvato con legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.

L.R. 24 marzo 1952, n. 7.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.

L.R. 10 giugno 1952, n. 12

Norne interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre, 1950, n. 66.

L.R. 11 giugno 1952, n. 10

Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.

L.R. 11 giugno 1952, n. 11

Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.

L.R. 11 giugno 1952, n. 15

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.

L.R. 24 giugno 1952, n. 9

Estensione al personale assunto dalla Regione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

L.R. 8 luglio 1952, n. 21

Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario.

L.R. 17 luglio 1952, n. 20

Norme integrative e modificative della legge regionale 1°(gradi) febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di 4a classe.

L.R. 3 ottobre 1952, n. 25

Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali.

L.R. 3 ottobre 1952, n. 26

Istituzione di centri di lettura.

L.R. 21 ottobre 1952, n. 24

Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

L.R. 23 ottobre 1952, n. 29

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari

L.R. 27 dicembre 1952, n. 30

Modifica agli articoli 1 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, sui mutui da contrarre con Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

L.R. 27 dicembre 1952, n. 31

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.

L.R. 30 dicembre 1952, n. 33

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

L.R. 5 marzo 1953, n. 2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.

L.R. 25 marzo 1953, n. 3

Contributo straordinario per la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova Clinica Medica dell'Università di Cagliari.

L.R. 26 marzo 1953, n. 4

Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.

L.R. 4 maggio 1953, n. 16

Norma interpretativa dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

L.R. 5 maggio 1953, n. 19

Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio.

L.R. 7 maggio 1953, n. 15

Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.

L.R. 7 maggio 1953, n. 17

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953.

L.R. 7 maggio 1953, n. 21

Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per il 1953.

L.R. 28 luglio 1953, n. 23

Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.

L.R. 3 ottobre 1953, n. 24

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

L.R. 28 dicembre 1953, n. 25

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.

L.R. 20 febbraio 1954, n. 1

Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.

L.R. 24 marzo 1954, n. 2

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1954.

L.R. 2 aprile 1954, n. 3

Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.